

ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

- 1) alla voce 3, la colonna 2 è così modificata:
 - a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

 - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.»;
 - b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

 - a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1° dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - b) i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1° dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1° dicembre 2010.»;
 - c) il punto 6 è soppresso;
 - d) il punto 7 è soppresso;
- 2) la voce 22 è soppressa;
- 3) alle voci da 28 a 30, nella colonna 2, al punto 2, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745.»;
- 4) alla voce 46, nella colonna 1, alla lettera a), i riferimenti al numero CAS e al numero CE sono soppressi;
- 5) la voce 67 è soppressa;
- 6) la voce 68 è soppressa;
- 7) il titolo dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1 A»;
- 8) l'appendice 2 è così modificata:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1B»;
 - b) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«cobalto	027-001-00-9	231-158-0	7440-48-4»	
«benzo[<i>rst</i>]pentaene	601-090-00-X	205-877-5	189-55-9»	
«dibenzo[<i>b,def</i>]crisene; dibenzo[<i>a,h</i>]pirene	601-091-00-5	205-878-0	189-64-0»	
«1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo	604-016-00-4	204-427-5	120-80-9»	

«acetaldeide; etanale	605-003-00-6	200-836-8	75-07-0»	
«spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-2- osso-1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2- dimetilbutirato	607-730-00-4	–	148477-71-8»;	

9) il titolo dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«Voce 29 – Sostanze mutagene sulle cellule germinali: categoria 1A»;

10) il titolo dell'appendice 4 è sostituito dal seguente:

«Voce 29 – Sostanze mutagene sulle cellule germinali: categoria 1B»;

11) l'appendice 5 è così modificata:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Voce 30 – Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A»;

b) la voce seguente è inserita nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«metilmercurio cloruro	080-012-00-0	204-064-2	115-09-3»;	
------------------------	--------------	-----------	------------	--

12) l'appendice 6 è così modificata:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Voce 30 – Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B»;

b) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«cobalto	027-001-00-9	231-158-0	7440-48-4»	
«ossido di etilene; ossirano	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8»	
«etanolo, 2,2'-imminobis-, N-(C13-15- ramificati e lineari alchil) derivati	603-236-00-8	308-208-6	97925-95-6»	
«2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobu- tirofenone	606-047-00-9	404-360-3	119313-12-1»	
«diisoesilftalato	607-737-00-2	276-090-2	71850-09-4»	
«propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)- 1-[[2-(2,4- diclorofenil)-4-propil-1,3-dios- solan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo	613-205-00-0	262-104-4	60207-90-1»	
«1-vinilimidazolo	613-328-00-X	214-012-0	1072-63-5»	
«halosulfuron metile (ISO); metil 3-cloro-5-[(4,6-dimetossipirimidina- 2-il) carbamoil]sulfamoil]-1- metil-1H-pira- zol-4-carbossilato	613-329-00-5	-	100784-20-1»	
«2-metilimidazolo	613-330-00-0	211-765-7	693-98-1»	
«dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O')stagno	650-056-00-0	245-152-0	22673-19-4»;	

13) nell'appendice 10, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Organismo europeo di normalizzazione	Riferimento e titolo della norma armonizzata	Riferimento della norma dichiarata obsoleta
CEN	EN ISO 17234-1:2015 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici	EN ISO 17234-1:2010
CEN	EN ISO 17234-2:2011 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene	CEN ISO/TS 17234:2003
CEN	EN ISO 14362-1:2017 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici – parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre	EN 14362-1:2012
CEN	EN ISO 14362-3:2017 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici – parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene	EN 14362-3:2012».